

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 conv L n.27/2020 succ
modificato dal D.L. n.34/2020

per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 30 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda ENERGY SELLER SRL rappresentata da Magnani Valentina

e

Filcams CGIL rappresentata da ALIPRANDI SERGIO

Fisascat CISL rappresentata da CHICCA STEFANIA

Uiltucs - UIL rappresentata da PROIETTI PAOLO

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal D.L. n.34/2020 dall'azienda ENERGY SELLER SRL, con sede legale in Genova piazza della Nunziata 5, P.IVA / C.F. 02071570994, che applica il CCNL COMMERCIO

Premesso che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 29 giugno 2020 mediante mail pec, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.L. n.34/2020, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, e che permane a tutt'oggi a seguito della nota epidemia dovuta al COVID 19, concordano sulla necessità di continuare a ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di contenere le ripercussioni economiche, riprendere l'attività e garantire la sicurezza di lavoratori, clienti e fornitori
- 3) l'azienda dichiara di aver già utilizzato il fondo di integrazione salariale (FIS) con causale COVID 19 e di aver conseguentemente già presentato istanza INPS per le prime 9 settimane previste dal D.L. 18/2020 dal 16/03/2020 al 17/05/2020 e di averle integralmente utilizzate;
- 4) le persistenti conseguenze economiche negative rendono indifferibile per 9 settimane la riduzione temporanea dell'attività lavorativa nella sede legale per n.1 dipendente su 15 e la sospensione temporanea dell'attività nelle filiali di Massa Carrara e di Torino per tutto il personale (n.3 dipendenti)

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario secondo le modalità previste dal D.L. 34/2020;

- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19;
- d) Pazienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dal D.L. 34/2020 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore ore per tutto il personale indicato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente verbale.
- f) Pazienda anticiperà ai lavoratori l'indennità e conseguentemente provvederà al conguaglio;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal D.L. n.34/2020 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

_____ , li 30/06/20

Letto approvato e sottoscritto

Firma azienda

ENERGY SELLER S.R.L.


Sede Legale: PALAZZO LAURO

Piazza della Munziata, 5/8 - 16124 Genova


Tel. +39 010 4624101 - Fax +39 010 6012714

P.IVA/C.F. 02071570994

Filcams-CGIL



Fisascat-CISL



Uiltucs-UIL

